



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23065

Data: 23/12/2023

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 19/12/2023 relativo all'incontro (24346) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Meranarena - Merano (BZ) il 18/12/2023 tra HC Merano Junior U16 (522) e US Chiavennese U16 (755).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Diffida inflitta alla squadra dell' **Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522)** ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art. 6l) delle N.O.F.A. Comuni correnti.

D) Motivazione:

Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522)

Dal rapporto arbitrale emerge che la documentazione partita veniva consegnato agli ufficiali di gara una volta entrati sul ghiaccio, alle ore 16.53, ovvero 7 minuti prima dell'inizio dell'incontro e così in violazione dell'art. 6l delle Norme Comuni Federali Annuali correnti, secondo cui la predetta consegna deve avvenire almeno 30 minuti prima dell'inizio dell'incontro.

Si fa inoltre presente, che il foglio partita non veniva firmato dal direttore di gara per l'omologazione, in quanto, al minuto 43.47 è inserita una penalità minore di spearing. Mentre, sul ghiaccio, era stata inflitta una penalità minore di carica con bastone. Veniva pertanto richiesta la modifica di tale fallo. Però, essendo la partita già stata omologata dal marcatore ufficiale, tale richiesta non è stata soddisfatta.

Ciò premesso, la ritardata consegna all'arbitro da parte del marcatore ufficiale della documentazione riguardante la gara, dev'essere addebitata a negligenza alla società ospitante. Ne consegue pertanto la comminazione della sanzione disciplinare della **diffida**, con avvertimento che, in caso di reiterazione della condotta illecita, saranno adottati provvedimenti disciplinari più severi.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi